



Pensionskasse Musik und Bildung  
Caisse de Pension Musique et Formation  
Cassa Pensioni Musica e Educazione

# Piano di previdenza

**BV1/BV2/BV3/BV4/BV5**

**CASSA PENSIONI MUSICA E EDUCAZIONE (DI SEGUITO DENOMINATA «CASSA PENSIONI»)  
VALIDO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2026**

Per quanto riguarda la previdenza professionale ai sensi della LPP descritta nel regolamento di previdenza, dal **1° gennaio 2026** vige il seguente piano di previdenza per tutte le persone assicurate appartenenti ai **piani di previdenza BV1-5**.

---

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a tutti i sessi.

Le unioni registrate ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD) sono equiparate alle coppie coniugate. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata corrisponde al divorzio. Le disposizioni del regolamento riguardanti le persone assicurate coniugate si applicano di conseguenza anche ai partner registrati.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).  
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

---

---

## I Persone assicurate (vedi punto 3 del regolamento di previdenza)

### A. CERCHIA DELLE PERSONE ASSICURATE

Tutte le persone al servizio dell'istituto affiliato devono essere assicurate obbligatoriamente ad uno dei piani di previdenza. L'assicurazione decorre non prima del 1° gennaio seguente il compimento del 17° anno d'età. La cerchia delle persone da assicurare e la costituzione di collettivi di assicurati figurano nella convenzione d'adesione.

### B. AMMISSIONE NELLA CERCHIA DEGLI ASSICURATI

Il rapporto di previdenza decorre dal giorno in cui la persona inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, in ogni caso dal momento in cui si reca al lavoro. Quando viene affiliato alla Cassa pensioni ogni assicurato riceve un certificato personale contenente le indicazioni relative alle misure di previdenza che lo concernono. Un nuovo certificato viene rilasciato alla fine di ogni anno assicurativo tenendo conto dei contributi e dei versamenti effettuati. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti.

---

## II Basi di calcolo (vedi punto 4 del regolamento di previdenza)

### A. ETÀ DETERMINANTE

Letà determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

### B. SALARIO ASSICURATO

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo soggetto ai contributi AVS. Se quest'ultimo risulta inferiore alla media dei salari assicurati dell'anno corrente e dei due anni precedenti, le rendite d'invalidità e per i superstiti fanno riferimento a questa media, nella misura in cui ciò non comporti una doppia assicurazione.

### C. CONTRIBUTO DI RISCHIO

Il contributo di rischio per il finanziamento dei diritti alle prestazioni d'invalidità e a quelle per i superstiti ammonta al 1.8% del salario assicurato.

### D. ACCREDITI DI VECCHIAIA / AVERE DI VECCHIAIA

Allegato 1, tabella 1, accrediti annui di vecchiaia

L'aver di vecchiaia è composto:

- dagli accrediti individuali di vecchiaia,
- dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
- dagli eventuali versamenti unici e
- dagli interessi accreditati.

L'aver di vecchiaia è eventualmente ridotto:

- dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, nonché
- della suddivisione in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione registrata.

Nel presente piano di previdenza l'aver di vecchiaia corrisponde in parte all'aver minimo fissato dalla legge, il cosiddetto avere di vecchiaia obbligatorio. Le quote eccedenti rientrano nell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio. Gli importi figurano nel certificato personale. Gli averi di vecchiaia sono remunerati al tasso d'interesse stabilito dal Consiglio di fondazione (allegato 1, tabella 3). Sulla parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia trova applicazione il tasso d'interesse minimo stabilito ogni anno dal Consiglio federale.

---

## III Prestazioni previdenziali (vedi punto 5 del regolamento di previdenza)

### A. PRESTAZIONI PER LA VECCHIAIA

#### Rendita vitalizia di vecchiaia

La rendita di vecchiaia diventa esigibile nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento. Al pensionamento gli averi di vecchiaia di ogni persona assicurata, risultanti da ogni singolo rapporto di previdenza, verranno sommati per costituire la base di calcolo della rendita di vecchiaia. L'aver di vecchiaia viene convertito in base all'aliquota di conversione fissata dal Consiglio di fondazione (Allegato 1, tabella 4).

La persona assicurata può richiedere al posto della rendita di vecchiaia, il versamento una tantum in parte o totalmente dell'aver di vecchiaia. A tal proposito essa deve inoltrare una domanda scritta alla Cassa pensioni. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alla rendita di vecchiaia, alla rendita per figli di pensionato, alla rendita per coniugi e a quella per orfani.

#### Rendita per figli di pensionato

La rendita per figli di pensionato diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata percepisce la rendita di vecchiaia e ha figli aventi diritto ai sensi del regolamento di previdenza. Essa ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

#### Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono chiedere il pensionamento anticipato all'età di 58 anni (parziale o completo), a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa. Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di riferimento possono chiedere il differimento del pensionamento per un periodo massimo di cinque anni. La relativa domanda scritta deve essere inoltrata alla Cassa pensioni.

### **B. PRESTAZIONI IN CASO DI INVALIDITÀ**

#### Rendita di invalidità

La rendita d'invalidità diventa esigibile con il diritto a una rendita AI. Se la persona assicurata è invalida in seguito a malattia, la rendita d'invalidità corrisponde al 50% del salario assicurato, in ogni caso tuttavia alle prestazioni minime legali. Se la persona assicurata è invalida in seguito a infortunio, hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e la rendita d'invalidità è limitata alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se l'assicurazione infortuni non è tenuta a versare prestazioni, la rendita d'invalidità è pari a quella versata in caso d'invalidità dovuta a malattia.

#### Rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità e ha figli aventi diritto ai sensi del regolamento di previdenza. Essa ammonta per ciascun figlio al 10% del salario assicurato. Se la persona assicurata è invalida in seguito a infortunio, hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e la rendita per figli d'invalido è limitata alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se tuttavia l'assicurazione infortuni non è tenuta a versare prestazioni, la rendita per figli d'invalido è pari a quella versata in caso d'invalidità dovuta a malattia.

#### Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi in caso d'incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio di almeno il 40% viene accordato dopo un periodo d'attesa di 12 mesi. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se, invece, l'incapacità lavorativa si verifica nuovamente entro un anno e per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente vengono computati al nuovo periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. Se l'AI corrisponde una rendita prima che scada il periodo d'attesa sopraindicato, l'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita AI.

### **C. PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

#### Rendita per il coniuge o il convivente superstite

La rendita per i superstiti diventa esigibile nel momento in cui decede una persona assicurata che al momento del decesso era sposata o viveva in un'unione domestica non registrata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato dal regolamento di previdenza. Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima dell'età di riferimento, la rendita per i superstiti ammonta al 24% del salario assicurato. Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio, hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e la rendita per i superstiti è limitata alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se tuttavia l'assicurazione infortuni non è tenuta a versare prestazioni, la rendita per i superstiti è pari a quella versata in caso di decesso a seguito di malattia. Se la persona assicurata decede dopo il pensionamento, la rendita per i superstiti corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

#### Rendita per orfani

La rendita per orfani è esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto ai sensi del regolamento di previdenza. Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima di aver raggiunto l'età di riferimento, la rendita per orfani ammonta al 12% del salario assicurato per ciascun figlio. Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio, hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e la rendita per orfani è limitata alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se tuttavia l'assicurazione infortuni non è tenuta a versare prestazioni, la rendita per orfani è pari a quella versata in caso di decesso a seguito di malattia. Se la persona assicurata decede dopo il pensionamento, l'importo della rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

#### Capitale in caso di decesso

Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di riferimento. Il capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'aver di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per i superstiti.

#### **D. ADEGUAMENTO ALL'EVOLUZIONE DEI PREZZI**

Le rendite obbligatorie d'invalidità e quelle per i superstiti sono adeguate all'evoluzione dei prezzi in conformità alle disposizioni della LPP. In ogni caso, l'adeguamento legale all'evoluzione dei prezzi è considerato compensato dalle prestazioni regolamentari, se e fintanto che superano l'adeguamento legale all'evoluzione dei prezzi. Tutte le altre rendite e parti di rendite che superano quelle fissate dalla LPP vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie della Cassa pensioni.

---

### **IV Libero passaggio (vedi punto 6 del regolamento di previdenza)**

#### **A. PERSONE USCENTI**

La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio che, calcolata secondo l'art. 15 della Legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita. Le prestazioni minime ai sensi degli artt. 17 e 18 LFLP sono garantite. La persona assicurata uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Cassa pensioni per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.

---

### **V Promozione della proprietà abitativa (vedi punto 7 del regolamento di previdenza)**

#### **A. PRELIEVO ANTICIPATO E COSTITUZIONE IN PEGNO**

Per il finanziamento della proprietà abitativa destinata a uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente la prestazione di libero passaggio. In caso di prelievo anticipato la Cassa pensioni riscuote dalla persona assicurata un contributo di CHF 400.– a titolo di spese amministrative. Le spese derivanti dal prelievo anticipato o dalla costituzione in pegno a favore di terzi vanno a carico della persona assicurata.

---

### **VI Finanziamento (vedi punto 8 del regolamento di previdenza)**

#### **A. CONTRIBUTO ANNUO**

La Cassa pensioni non fattura nessuna spesa amministrativa, nessun contributo a favore del fondo di garanzia e nessun contributo per il rincarato. Inoltre partecipa al finanziamento delle prestazioni previdenziali nella misura dello 0,5% del salario assicurato a partire dall'età di 55 anni.

Allegato 1, tabella 2, contributo annuo totale

Il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per l'altra metà a carico dell'assicurato. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole all'assicurato e viene indicata nella convenzione di affiliazione che è detenuta dal datore di lavoro.

#### **B. PRESTAZIONI DI LIBERO PASSAGGIO /VERSAMENTI UNICI**

Le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituzioni di previdenza devono essere trasferite alla Cassa pensioni. La Cassa pensioni può rifiutare parti di prestazioni di libero passaggio che superano tutte le prestazioni regolamentari oppure richiedere il loro trasferimento su un conto o una polizza di libero passaggio secondo le indicazioni dell'assicurato. La persona assicurata può inoltre effettuare facoltativamente versamenti unici per riscattare tutte le prestazioni regolamentari (allegato 2, tabella di riscatto). Tali prestazioni rientrano nell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio. Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'aver di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni di vecchiaia.

---